



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 11/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2014, n. 946

Comune di MASSAFRA (TA) - Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Proponente: Comune di Massafra.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

Vista:

- La Delibera di Giunta Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n.6 del 11.01.2001 di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed in particolare l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P;
- La Delibera di Giunta Regionale 02 agosto 2013 n. 1435 e la Delibera di Giunta Regionale 29 ottobre 2013 n. 2022 di adozione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ed in particolare l'art. 105 e 106 delle NTA del PPTR;
- La nota n. 14460 del 26.06.2001, acquisita al Servizio Urbanistica con n. 6687 del 06.07.2001, con cui il Comune di Massafra ha trasmesso la delibera consiliare n. 189 del 21.05.2001 con l'indicazione delle perimetrazioni dei "Territori Costruiti", di cui all'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P;

(Documentazione agli atti)

Considerato che:

Con nota protocollo n. 9409 del 08.11.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 10990 del 13.11.2012, il Servizio Ecologia ha notificato la Determinazione Dirigenziale n.238 del 23.10.2012 relativa al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS con Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art 12 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii per la Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 2° comprensorio di cui in oggetto.

Con nota protocollo n. 3539 del 08.04.2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 3512 del 19.04.2013, il Servizio Ecologia ha comunicato il proprio riscontro alla nota del Comune di Massafra n. 38887 del 05.12.2012 con cui è stata trasmessa la documentazione (agg. Dicembre 2012) in ossequio a quanto previsto dalle prescrizioni nella sezione dedicata alla Valutazione di Incidenza della Determinazione Dirigenziale n.238 del 23.10.2012.

Con nota protocollo n. 15928 del 15.05.2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 4811 del 24.05.2013, il Comune di Massafra, così come disposto dal Servizio Ecologia Ufficio programmazione politiche energetiche VIA e VAS con Determinazione Dirigenziale n.238 del 23.10.2012, ha trasmesso la richiesta di "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del

PUTT/P, per la realizzazione della Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 -2° comprensorio.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav 1 Inquadramento territoriale su rilievo aerofotogrammetrico e stralcio catastale -sc 1:2000;
- Tav 1a Inquadramento territoriale sul programma di fabbricazione sc 1:2000;
- Tav 2 (agg. dicembre 2012) Planovolumetrico sc 1:2000;
- Tav 3 (agg. dicembre 2012) - Sovrapp. Piano di zona su ortofoto sc 1:1000;
- Tav 4 (agg. dicembre 2012) - Aree per gli standard sc 1:1000;
- Relazione Tecnica Paesaggistica;
- Copia Determinazione Dirigenziale n.238 del 23.10.2012.

Con nota protocollo n. 11168 del 26.03.2014, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 4733 del 28.03.2014, il Comune di Massafra ha inoltrato note integrative alla relazione tecnica.

(Descrizione intervento proposto)

Evidenziato che:

Il programma costruttivo prevede la sistemazione urbanistica mediante un piano particolareggiato per insediamenti residenziali quale completamento in Variante al Piano di Zona 167 - 2° comprensorio approvato con DPGR n.1897 del 27.07.1977 come individuato dal vigente PDF del Comune di MASSAFRA.

L'area interessata dal Piano Particolareggiato per il completamento in Variante al Piano di Zona 167 -2° comprensorio, risulta compresa tra le vie Padre L. Abatagelo, Strada Provinciale per Martina Franca, parte della via V. Gallo e la nuova strada di piano posta a est.

Il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di corpi di fabbrica destinati ad edilizia residenziale organizzati in n. 41 lotti come individuati nella Tav 2 "Planivolumetrico". In particolare nella suddetta tavola sono rappresentati come si rileva dalla relativa legenda, unitamente ai "volumi esistenti" realizzati a seguito di concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Massafra in vigenza del Piano (come approvato con DPGR n. 1897/1977):

- i "volumi previsti Ex CC n.94/2009" e ricadenti nei lotti nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 35;
- i "nuovi volumi come da PP" e ricadenti nei lotti nn. 1/a, 2/a, 3/a, 4/a, 5/a, 6/a, 7/a, 9/a, 10/a, 11/a, 12/a, 13/a, 14/a, 15/a, 16/a, 17/a, 18/a, 19/a, 20/a, 21/a, 22/a, 23/a, 24/a, 25/a;

In riferimento alle tipologie residenziali plurifamiliare in linea, il programma costruttivo prevede la realizzazione di:

- n. 3 edifici con n. 5 piani fuori terra (lotti n. 32, 33, 35);
- n. 13 edifici con n. 3 piani fuori terra (lotti n. 5, 6,7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22);
- n. 4 edifici con n. 5 piani fuori terra (lotto n. 20 a);
- n. 7 edifici con n. 5 piani fori terra (lotti n. 16/a, 17/a, 18/a, 19/a, 20/a, 21/a, 22/a, 23/a, 24/a, 25/a);
- n. 19 edifici con altezza max prevista 10 (9 + 1) metri (lotti nn. 1/a, 2/a, 3/a, 4/a, 7/a, 9/a, 10/a, 11/a, 12/a, 13/a, 14/a, 15/a);
- n. 2 edifici residenziali in linea con altezza max prevista 13 (12 + 1) metri (lotti nn. 5/a, 6/a);

Il progetto ricade su aree individuate su in catasto al Fg. n. 44 particelle nn. 1801, 1892, 1893, 1834, 1895, 1896, 1897, 1800, 1089, 1889, 1885, 2107, 2072, 2071, 1713, 1703, 2105, 2106, 2073, 2074, 2118, 2117, 2115, 2108, 2109, 2114, 2113, 2112, 2110, 2111, 2100, 2101, 2103, 2102, 2101, 1983, 2099, 2098, 2075, 2076, 2077, 2078, 2121, 2079, 1990, 1959, 1988, 1987, 2080, 2097, 2120, 2122,

2094, 2005, 2090, 2091, 2087, 2066, 2000, 2002, 2081, 2084, 2085, 2089, 2088, 2093, 2092, 2119, 2098, 20, 1727, 1728, 1729, 1730, 38, 1899, 27, 18, 26, 28, 29, 1911, 1910, 1909, 1008, 1007, 1906, 1905, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1916, 1922, 1921, 1923, 1912, 1923, 1924, 1925, 1920, 1925, 1924, 1923, 1944, 1915, 1946, 1947, 1935, 1933.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico edilizi più significativi:

- Superficie totale dell'ambito coinvolto Ha 13,5
- I.f.t. mc/mq 2
- Superficie esistente e/o prevista destinata a standards mq 42
- Volume esistente mc 94.809,18
- Volume da realizzare mc 135.465,56
- Abitanti insediati n. 948
- Abitanti da insediare n. 1.355
- Aree a verde mq 32.813,00

(Tutele di cui al Dlgs 42/2004 - parte terza)

La documentazione presentata evidenzia che l'intervento progettuale ricade su aree tutelate:

- dal vincolo paesaggistico (ex L 1497/39) di cui all'art. 136 del Dlgs 42/2004 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Massafra" decretato il 02.08.1977, ai sensi del titolo II del D.Lvo n. 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r) con le seguenti motivazioni: "La zona ha notevole interesse pubblico per i singoli aspetti geomorfologici, con numerose gravine che solcano profondamente il territorio, che determinano uno scenario naturale di incomparabile bellezza e di grande suggestione al quale la presenza di boschi ed uliveti conferisce attributi di elevato valore paesistico. Ad accrescere il pregio di tale bellezza d'insieme, si aggiunge la ricorrente presenza di cavità naturali e di grotte scavate dall'uomo abitatore da millenni di quei luoghi, come attestano i reperti disseminati sul terreno, che testimoniano l'utilizzazione e la vita dell'età' neolitica fino a pochi secoli orsono. Anche se l'insieme degli ambienti rupestri, alcuni dei quali con caratteristiche di vere e proprie architetture sub divo spesso decorate da pitture, costituisce un capitolo a se, tuttavia non può negarsi che sia profondamente legato al territorio in questione con il quale realizza un unicum in cui e' difficile scindere il valore dei fenomeni naturali dall'opera dell'uomo, tanto perfetta e' la fusione dei due aspetti ed organicamente manifesto è l'interesse ambientale e paesistico che ne deriva".

- dal vincolo paesaggistico (ex L 1497/39 - Galassino) di cui all'art 136 del Dlgs 42/2004 "Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della zona delle Gravine di Petruscio, Capo Gavito, Giulieno, Portico del Ladro, Colombato, Madonna della Scala e S. Marco sita nei comuni di Massafra e Mottola" decretato il 01.08.1985 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/12004 n.d.r) con le seguenti motivazioni: "La zona costituita da tutto il centro storico di Massafra, direttamente collegato alle due gravine di San Marco e di Santa Maria della Scala, ha peculiari caratteristiche ambientali nonché una grande importanza storico-artistica, e' paesistica; al limite infatti della vasta pianura che occupa il retroterra di Taranto hanno inizio i primi leggeri rilievi del sistema montuoso di raccordo dell'altopiano interno, caratterizzati lungo tutto il loro sviluppo dalla presenza delle "gravine" conseguenza di un fenomeno di erosione a carattere spesso spettacolare lungo gli alvei nei numerosi corsi d'acqua stagionali, mentre il nucleo antico, sviluppatosi lentamente nei secoli fino ad assumere un equilibrio statico, costituisce un caratteristico ambiente architettonico ed urbanistico, senza trascurare infine il paesaggio archeologico nato dal connubio originale fra la natura locale e le forme di vita e di cultura straniera come si vede dagli affreschi basiliani e dalle cripte che li ospitano disseminate nel paesaggio urbano e naturale massafrese."

- ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004. Lettera G (Boschi e Foreste).

Con riferimento al vincolo paesaggistico (ex L 1497/39) di cui all'art 136 del Dlgs 42/2004 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Massafra" decretato il 02.08.1977, il Comune di Massafra nella "Relazione Tecnica Paesaggistica" trasmessa con nota protocollo n. 15928 del 15.05.2013, dichiara l'insussistenza del predetto vincolo per l'area d'intervento interessata dal piano particolareggiato in oggetto poiché, citando il DM 02.08.1977, pubblicato sulla GU n.250 del 14.09.1477, risulta: "(...) esclusa dal vincolo la relativa zona all'area di espansione e di ampliamento dell'abitato di Massafra, prevista dal vigente Programma di Fabbricazione".

Nel merito a seguito di accertamenti d'ufficio dalla consultazione della Tav. A e B allegate al verbale dell'adunanza del 31.10.1975 della Commissione Provinciale di Taranto per la protezione delle Bellezze Naturali, risulta perimetrata, sia la zona del territorio comunale di Massafra proposta per il Vincolo Panoramico che la relativa zona esclusa dallo stesso. Essa corrisponde così come indicato nella legenda della Tav. A e B alla zona di espansione e ampliamento del centro abitato previsto dal Programma di Fabbricazione approvato con DPGR n. 179 del 27.01.1973. Tuttavia si rappresenta che alla data del 02.08.1977 di imposizione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Massafra" il perimetro della zona di espansione e di ampliamento del PdF, esclusa dalla suddetta dichiarazione, a seguito di Variante al Programma di Fabbricazione approvata con DPGR n. 1897 del 27.07.1977 risulta differente da quello rappresentato nelle cartografie allegate alla suddetta dichiarazione.

Ciò premesso si ritiene di dover rappresentare che comunque l'area d'intervento interessata dal Piano Particolareggiato in oggetto, risulta ricadere su aree tutelate dal vincolo paesaggistico (ex L 1497/39 - Galassino) di cui all'art 136 del Dlgs 42/2004 "Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della zona delle Gravine di Petruscio, Capo Gavito, Giulieno, Portico del Ladro, Colombato, Madonna della Scala e S. Marco sita nei comuni di Massafra e Mottola" decretato il 01.08.1985.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Nella "Relazione Tecnica Paesaggistica", trasmessa con nota protocollo n. 15928 del 15.05.2013 dal Comune di Massafra, a firma del Dirigente V ripartizione Urbanistica, Ecologia, Ambiente, con riferimento all'area oggetto d'intervento viene specificato che trattasi di area perimetrata come "territorio costruito" ai sensi dell' art. 1.03 delle NTA del PUTT/p poiché: "risulta inclusa in uno strumento urbanistico esecutivo (Piano particolareggiato approvato con DPGR n.1897 del 27.07.1977) alla data del 06.06.1990."

Dalla consultazione delle tavole di perimetrazione dei "Territori costruiti" trasmesse dal Comune di Massafra con nota n. 14460 del 26.06.2001, si evince che effettivamente l'area d'intervento ricade all'interno dei cd. "Territori costruiti" perimetrati secondo quanto disposto dall'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P.

(Istruttoria rapporti con il PPTR)

Considerato che con Delibere della GR n. 1435 del 2 agosto 2013 e n. 2022 del 29 ottobre 2013 è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR Norme di Salvaguardia "a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143 comma 9, del Codice".

Dall'analisi delle Tavole dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da un beni paesaggistici della suddetta

struttura;

- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura nel dettaglio da "Boschi" sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR;

- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dall'area di rispetto dei boschi" e dai "siti di rilevanza naturalistica" (denominata "Aree delle Gravine", sui quali non vigono attualmente le norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR.

Struttura antropica e storico-culturale

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), e precisamente l'area tutelata con Decreto del 02.08.1977, denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Massafra" (ed integrato con decreto del 01.08.1985), e sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR;

- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata da un ulteriore contesto paesaggistico della suddetta struttura, nel dettaglio dalla "strada panoramica" SS581 su cui non vigono attualmente le norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento, in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato nella parte settentrionale del Comune di Massafra, in una zona in parte urbanizzata, compresa a Sud dai margini del nucleo urbano a Ovest dalla SS 581 Massafra - Martina Franca e a Est dal prolungamento della strada via Gallo.

Il valore paesaggistico ambientale del contesto in esame, rilevabile nelle componenti strutturanti il tipico paesaggio dell'arco ionico tarantino è caratterizzato dal sistema della gravine, valli carsiche che dal gradino murgiano assicurano il deflusso delle acque piovane verso la costa, attraversando la matrice agricola e boschiva.

L'unicità di queste relazioni assume una singolare rilevanza quando le suddette componenti sono prossime ai contesti urbani marginali delle città, in particolare il sistema botanico vegetazionale delle compagini boschive e la trama dei segni agrari (muretti a secco, architetture rurali, alberature poderali, ecc) rappresentano elementi identitari del paesaggio e di connessione della rete ecologica territoriale.

L'area d'intervento si caratterizza per la condizione di transizione tra l'abitato, la campagna e la matrice naturale ed è strutturata da componenti di paesaggio riconoscibili nel contesto di riferimento. In particolare la zona a Est della strada (prolungamento di via Gallo) è strutturata prevalentemente dal sesto irregolare delle alberature di ulivo, mentre la zona a Ovest è caratterizzata da una formazione boschiva, connessa ecologicamente e strutturalmente alla retrostante area boschiva.

Con riguardo ai suddetti beni, nella Relazione Tecnica Paesaggistica trasmessa con nota protocollo n. 15928 del 15.05.2013 viene specificato a pagg. 5,6 che: "L'area del comparto (...) presenta un contesto paesaggistico di tipo agricolo tradizionale, per la presenza di alberi di ulivo secolari e di parcellizzazioni proprietarie parzialmente realizzati con i tipici muretti a secco in pietra calcarea.", mentre con riguardo alla compagine boschiva cartografata dal PPTR e ricadente in parte nell'area d'intervento viene specificato che trattasi di un lembo di bosco misto a latifoglie.

Si rappresenta che la soluzione progettuale così come trasmessa dal Comune di Massafra a seguito della Determinazione Dirigenziale n.238 del 23.10.2012 del Servizio Ecologia, prevede per l'area interessata dalla compagine boschiva un'area a parco urbano mentre così come dichiarato nella Relazione Tecnica Paesaggistica "saranno salvaguardati elementi caratterizzanti il paesaggio agrario

tipico, in particolare i muretti a secco, assumendoli, ove esistenti e ove possibile, a modello per le sistemazioni delle aree esterne”.

Con riferimento, al contesto agricolo in cui ricade l'area d'intervento come riconosciuto dal Comune di Massafra nella Relazione Tecnica Paesaggistica trasmessa con nota protocollo n. 15928 del 15.05.2013, e in relazione alle scelte progettuali del piano, nella Nota Integrativa alla Relazione Tecnica acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 4733 del 28.03.2014, si specifica che:” L'edificato in progetto, si insinua in un ambito attualmente coltivato ad oliveto, nel quale non sono presenti e leggibili i segni che generalmente caratterizzano gran parte del contesto rurale della provincia tarantina, ovvero muri a secco, trame parcellari, insediamenti rurali storici. Poiché non vi sono segni forti rivenienti dal contesto rurale esistente, si è preferito non contrastare le prescrizioni del piano originario, in quanto qualsiasi altre scelte sarebbe stata ugualmente arbitraria, non essendoci, appunto segni caratteristici in grado di suggerire e giustificare un diverso assetto dei fabbricati.”

Premesso quanto sopra si rileva che l'assetto morfologico- funzionale della trasformazione insediativa proposta, con particolare riferimento alla zona posta a Est della strada (prolungamento di via Gallo), stante anche quanto rappresentato dal Comune con nota protocollo n. 15928 del 15.05.2013, non definisce nell'impianto planimetrico una adeguata relazione organica tanto con le componenti del territorio agrario presenti in punto di fatto nel quadrante settentrionale a confine dell'area d'intervento, quanto con la trama insediativa e viaria dei contesti urbani prossimi all'area d'intervento.

Pertanto la Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 2° comprensorio poiché non prevede la continuità e la permeabilità fisica e funzionale tra il nuovo intervento e gli insediamenti e poiché non assicura la continuità con le reti insediative ed ecologiche esistenti nella proposta progettuale all'esame risulta parzialmente in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il “Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano” e con le “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)”.

Con riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell'ambito “Puglia Centrale” del PPTR, i quali in virtù dell'art. 106 delle NTA del PPTR, devono trovare applicazione in queste aree, si rileva che la trasformazione insediativa con i corpi di fabbrica previsti nella zona a nord-est della Via Gallo, non assicura sufficientemente la qualificazione paesaggistica dei margini urbani prossimi della campagna.

Tutto ciò premesso in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere, a condizione che, al fine di non contrastare con gli indirizzi di tutela paesaggistica delle NTA del PUTT/P, nonché con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, anche in accordo con gli indirizzi del DRAG-PUE e delle “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane”, siano rispettate le seguenti prescrizioni ed indirizzi, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

(Prescrizioni e Indirizzi)

al fine di evitare la frammentazione delle reti ecologiche ed insediative esistenti sia con la campagna contermina che con il nucleo urbano, si provveda a:

- delocalizzare i corpi di fabbrica individuati nella Tav. 3 con i numeri 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a. In particolare le aree così liberate dovranno essere destinate esclusivamente a verde salvaguardando i segni e le tecniche della conduzione agricola. I suddetti corpi di fabbrica, al fine di connettere l'impianto planimetrico del Piano Particolareggiato con il tessuto urbano esistente, siano disposti parallelamente

alla strada via Gallo in adiacenza alla stessa (eventualmente con schemi aggregativi a "C"), creando continuità lungo la via Gallo, e al contempo fondale prospettico alle vie ad essa perpendicolare;

- traslare il corpo di fabbrica indicato con la sigla 20a in direzione nord-sud a ridosso della zona parcheggio, allineandolo con il corpo di fabbrica adiacente indicato con il 19a;
- connettere la viabilità di piano con quella esistente anche attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili con relativi spazi di sosta ombreggiati e illuminati;

in relazione alla formazione boschiva cartografata dal PPTR e ricadente nel Parco Urbano non sono ammissibili interventi che comportano:

- trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- nuova edificazione;
- apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;
- impermeabilizzazione di strade rurali;
- realizzazione di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;
- nuove attività estrattive e ampliamenti;
- eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

Sono ammissibili in relazione alla formazione boschiva cartografata dal PPTR e ricadente nel Parco Urbano interventi che comportano:

- miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;
- realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- divisione dei fondi mediante: (i) muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi; (ii) siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona; (iii) in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

al fine di assicurare la valenza ecologica della compagine boschiva, sia prevista per l'area ad essa contigua e ricadente nel Parco Urbano:

- la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti;
- la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

- la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi; sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (aree di sosta, parcheggi, aree di pertinenza dei lotti), esclusivamente con:
 - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
 - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree destinate a parcheggio esse dovranno comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- sia previsto il generale mantenimento delle alberature autoctone e il loro relativo reimpianto nella stessa area d'intervento qualora queste ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto. In particolare, così come prescritto dalla Determinazione Dirigenziale n.238 del 23.10.2012 del Servizio Ecologia, sia "prodotta una relazione contenente un censimento dettagliato, asseverato ai sensi del DPR 445/2000 da un tecnico competente abilitato (agronomo, forestale, ecc.) e conforme alla vigente regolamentazione regionale, di tutti i soggetti arborei presenti nell'area d'intervento, ai fini della determinazione dell'eventuale carattere di monumentalità ai sensi della Lr 14/2007; in tale relazione sia altresì indicato il numero di esemplari che interferiscono con il progetto (...)"
- realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati dell'area) evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
- garantire l'accesso ai piani interrati preferibilmente con scale interne e/o se esterne aderenti ai manufatti. Le rampe d'accesso ai piani interrati o seminterrati degli edifici residenziali siano realizzate con una sezione non superiore ai m. 3,50 e delimitate da pareti verdi ricoperte da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate direttamente o indirettamente alla muratura;

Indirizzi:

al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:

- sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
 - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
 - l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 - la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.

nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui D. Lgs n° 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della LR 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE alla Amministrazione Comunale di MASSAFRA (TA), relativamente al completamento della Variante per il completamento del Piano di zona 167-2° comprensorio. dello strumento urbanistico generale di MASSAFRA, il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del

PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni e indirizzi riportati al punto “Prescrizioni e Indirizzi “ fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l’obbligo di dotarsi di eventuale autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione;

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici al Sig. Sindaco del Comune di MASSAFRA:

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
